



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela Pellingra	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Barone	Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1398 /2020 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

██████████ nata a Camastra (Ag) il ██████████  
██████████ elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████  
██████████ sito in Licata (Ag), nella via ██████████ che la rappresenta e difende giusta procura in atti

*appellante*

contro

██████████ nato il ██████████ a Camastra ove risiede in Corso ██████████  
██████████ con cod. fisc. ██████████ rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ██████████ cod. fisc. ██████████ e dall'Avv. ██████████ cod. fisc. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Agrigento, ██████████ n. ██████████ giusta procura in atti,

*appellato*

e nei confronti di

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo

*interveniente necessario*

Firmato Da: DRAETTA DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47e5e74f3666f879b99e3cb993471f1  
Firmato Da: DANIELA PELLINGRA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1879304c553987bc



**Conclusioni per l'appellante:** *accogliere il presente appello proposto dalla sig.ra [REDACTED] nata a Camastra (Ag) il [REDACTED] e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 97/2020 nella parte in cui ha disposto la revoca della casa coniugale sita in Camastra nella via [REDACTED] snc alla sig.ra [REDACTED] statuendo l'assegnazione della citata casa coniugale all'odierna appellante per come aveva statuito la sentenza n. 1113/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo;*

*- confermare la sentenza n. 97/2020 nella parte in cui pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED] entro i primi dieci giorni di ogni mese l'assegno divorzile di €. 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché l'ulteriore assegno di €. 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento del figlio [REDACTED] sempre da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT ed entro i primi dieci giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il suddetto figlio;*

*- condannare, infine, il sig. [REDACTED] al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre nei confronti del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario, oltre CPA e accessori come per legge.*

**Conclusioni per l'appellato:** *disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile perché proposto oltre il termine previsto per legge. In subordine, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese del giudizio*

**Conclusioni per il P.G.:** chiede il rigetto dell'impugnazione.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 97/2020, resa il data 23 gennaio 2020, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in data 29 aprile 1995 da [REDACTED] obbligato l'odierno appellato a corrispondere all'appellante l'importo complessivo di € 600,00 di cui 200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio [REDACTED] nato nel novembre 1997 e, per quanto qui ancora rileva, revocato l'assegnazione della casa coniugale sita in Corso [REDACTED] s.n.c. (Camastra, AG) disposta con la sentenza del 23 aprile 2014 della Corte d'Appello n. 1113/2014 che, sul punto aveva riformato la sentenza n. 551/2013 del 20 giugno 2013 del Tribunale di Agrigento dichiarativa della separazione giudiziale dei coniugi.





Il Tribunale, invero, ha rilevato che l'originaria ricorrente (pur dopo la favorevole sentenza della Corte d'Appello) non aveva preso possesso della casa coniugale e aveva continuato a risiedere, unitamente al figlio, presso la casa dei propri genitori, mentre del tutto irrilevante doveva ritenersi la circostanza - addotta dalla stessa ricorrente - secondo cui il ritorno presso la casa coniugale era stato impossibile per mancanza dei mezzi economici necessari per rendere la casa abitabile. Ha ulteriormente evidenziato a tal proposito il Tribunale che la ricorrente non aveva nel giudizio di primo grado formalmente richiesto la conferma della assegnazione della casa coniugale e che, in ogni caso, risultava ormai concretamente inattuale la destinazione originaria dell'immobile ad abitazione del nucleo familiare.

Avverso la predetta decisione, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con ricorso depositato in data 23 ottobre 2020, ne ha chiesto la riforma lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Giudice di prime curae non aveva tenuto conto che nelle conclusioni della propria memoria di costituzione, depositata dinanzi il Tribunale in data 2 febbraio 2018, era stato espressamente richiesta la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte d'Appello n. 1113/2014 che aveva riformato (favorevolmente) proprio il capo della sentenza di primo grado n. 551/2013, relativo alla assegnazione della casa coniugale. Nel merito, l'appellante, ha insistito nella domanda di assegnazione della casa coniugale, ribadendo di non avervi fatto ritorno a seguito della favorevole sentenza di appello in quanto la casa era in uno stato di abbandono e degrado tale da risultare, così come era, inabitabile e di non avere mezzi economici sufficienti per poterla ripristinare, atteso che, come accertato dal Tribunale penale di Agrigento con sentenza del 5 ottobre 2015 (R.G. n. 5785/2008), confermata in appello, l'appellato (condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p., e per il reato di cui all'art. 570 c. 1 e 2,) si era sempre sottratto agli obblighi di assistenza inerenti la qualità di genitore e di coniuge, omettendo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio, [REDACTED]

Ha quindi concluso l'appellante per la riforma della sentenza impugnata n. 97/2020, nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, in data 5 ottobre 2021, si è costituito l'appellato con memoria reiettiva dell'avverso appello.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, c. 4, D.L. n. 34/2020, in data 11 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.



**L'appello merita accoglimento.**

Deve preliminarmente rilevarsi che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'odierna appellante, originaria convenuta, non avesse formulato espressamente la domanda di assegnazione della casa coniugale. Ed invero, come emerge dalla memoria di costituzione del 20 febbraio 2018, l'appellante aveva testualmente chiesto: *"Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Licata il 13/02/2003 secondo il rito concordatario trascritto negli atti dello stato civile del comune di Licata al n. 3 P. 1 anno, ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di Licata a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza; 2) Per l'effetto confermare la sentenza n. 1113/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo che ha riformato parzialmente la sentenza n. 551/2013 emessa dal Tribunale di Agrigento con la quale condannava il sig. [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] a titolo di mantenimento della somma di € 300,00 con rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT e, a titolo di mantenimento del figlio minore [REDACTED] la somma mensile di € 400,00 con rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, ed assegnava la casa coniugale alla moglie"*.

Nel merito, giova ricordare che l'art. 337 sexies c.c., nello stabilire che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", non determina espressamente le caratteristiche identificative di questa peculiare destinazione, di modo che può riuscire problematica la qualificazione giuridica di un immobile come abitazione familiare in tutte le ipotesi in cui non risulti in modo inequivoco che la situazione preesistente al conflitto giudiziale sia caratterizzata da una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso come abitazione del nucleo familiare, composto da genitori e figli minori.

A tal fine occorre verificare - avendo riguardo alla destinazione impressa non solo in astratto ma anche in concreto, attraverso la convivenza - se, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dell'abitazione da parte del nucleo costituito da genitori e figli (Cass. 3331/2016) e sia così possibile ritenere che l'unità abitativa costituisse a quell'epoca il centro di aggregazione della famiglia (Cass. 14553/2011), cioè il centro





degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola il nucleo familiare (Cass. 8867/1992).

Il godimento della casa familiare è attribuito - secondo il principio stabilito dall'art. 337-sexies c.c. - tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e, dunque, dell'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole di genitori che hanno interrotto la loro convivenza l'habitat domestico, da intendersi nei termini appena descritti.

Al fine di provvedere all'assegnazione della casa familiare il giudice del merito deve perciò valutare l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la **persistenza** di tale legame tra il minore e l'abitazione (Cass. 32231/2018).

Al fine di statuire in ordine all'assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è quindi chiamato a compiere una duplice indagine: **in primo luogo**, occorre verificare, avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'interruzione della convivenza fra i genitori, se il nucleo costituito da genitori e figli avesse utilizzato, quale centro di aggregazione familiare, l'abitazione in maniera stabile e continuativa; **in secondo luogo** è necessario stabilire se la prole se ne sia allontanata e se la durata di un eventuale allontanamento abbia compromesso lo stabile legame fra la stessa e l'immobile già adibito a casa familiare (*ex multis* Cass. civ. Sez. I, Ord., 13-10-2021, n. 27907; cfr altresì Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 13/12/2018, n. 32231 :*“Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'“habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore)”*).

Orbene, nel caso di specie, il figlio della coppia, [REDACTED] è nato il [REDACTED] e, secondo quello che emerge dagli atti, ha vissuto nella casa coniugale fino a quando nel

Firmato Da: DRAETTA DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47e6e74f665616f791699e3cb99471ff1  
Firmato Da: DANIELA PELLINGRA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1879304c553987bc



2009, all'età di 12 anni, è andato a vivere dai nonni materni unitamente alla madre appellante (cfr. dichiarazione di ospitalità della nonna materna, [REDACTED]).

Può senz'altro affermarsi che, al momento dell'interruzione della convivenza fra i genitori (2009), il nucleo familiare utilizzava, quale centro di aggregazione familiare, l'abitazione di Corso [REDACTED] in maniera stabile e continuativa.

Fin dal 2009, come anticipato, il figlio della coppia si è allontanato dalla predetta abitazione per andare a vivere, con la madre, presso la casa dei nonni materni.

Non può tuttavia ritenersi che tale allontanamento abbia compromesso lo stabile legame fra la prole e l'immobile già adibito a casa familiare e tanto non solo in quanto il figlio della coppia ha trascorso gli anni dell'infanzia e la prima adolescenza in quella casa, ma anche perché non può dirsi che l'habitat familiare sia stato ricostituito presso un altro domicilio, atteso che è pacifico che ancora oggi l'appellante e il figlio [REDACTED] vivano ospiti dei genitori della prima.

Giova inoltre rilevare che l'allontanamento della appellante dalla casa coniugale è sostanzialmente coinciso con l'avvio di un processo penale a carico dell'appellato, conclusosi in primo grado con la citata sentenza del 5 ottobre 2015 (confermata in appello) con la quale è stata accertata la responsabilità penale dell'appellato sia ai sensi dell'art. 572 c.p. (perché "maltrattava la moglie [REDACTED] in particolare percuotendola ripetutamente, tirandola per i capelli, stratonandola e sottoponendola ad un persistente strato di prostrazione psicologica"), sia ai sensi dell'art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale e la qualità di coniuge.

La sentenza del Tribunale di Agrigento n. 551/2013, resa nel giudizio di separazione dei coniugi, che aveva rigettato la domanda dell'odierna appellante di assegnazione della casa coniugale, è stata riformata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1113/2014.

E tuttavia, pur a seguito della pronuncia da ultimo citata, l'appellante non ha potuto fare ritorno, unitamente al figlio ancora minorenne, presso l'abitazione di Corso [REDACTED]

[REDACTED] Ed invero come emerge dai documenti in atti, poiché l'appellato non aveva provveduto al rilascio spontaneo dell'immobile pur a seguito della notifica della sentenza, l'appellante aveva avviato un ulteriore procedimento per il rilascio coattivo, promosso atto di precetto in data 10 dicembre 2014 e notificato il relativo avviso ex art. 608 c.p.c. (all. n. 8 all'appello). Effettuati tre accessi ad opera dell'ufficiale giudiziario (in data 4 marzo 2015, 9 marzo 2015 e 6 aprile 2015), la stessa è stata finalmente immessa in possesso ma non ha





potuto trasferire il nucleo familiare presso l'abitazione in quanto la stessa era vuota (priva del mobilio, dei suppellettili, dei lampadari, della biancheria, dei piatti e dei bicchieri e di tutti gli altri oggetti indispensabili per il vivere quotidiano) e in stato di abbandono e degrado (cfr. verbale di rilascio di immobili del 16 marzo 2015).

Per le motivazioni esposte, in accoglimento del gravame, la casa coniugale di Corso [REDACTED] s.n.c. sita in Camastra (AG) deve essere assegnata alla appellante, già collocataria del figlio [REDACTED] oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con la madre.

Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione dell'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio della parte vittoriosa, la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario, secondo quanto previsto dall'art. 133 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, T.U. in materia di spese di giustizia, nella misura dimezzata prevista dall'art. 130 del medesimo testo unico. Tali spese si liquidano sulla scorta delle considerazioni che precedono in complessivi euro **1.660,00**, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.

#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, uditi il procuratore delle parti e il P.G., in parziale riforma della sentenza n. 97/2020, resa il data 23 gennaio 2020, dal Tribunale di Agrigento, appellata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] assegna la casa coniugale sita in Camastra (Agrigento), Corso [REDACTED] s.n.c. alla appellante.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in complessivi euro **1.660,00**, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello il 23 marzo 2021.

Il Consigliere estensore

Donatella Draetta

Il Presidente  
Daniela Pellingra

Firmato Da: DRAETTA DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47e6e74f06661679 b69e3cb99471 ff1  
Firmato Da: DANIELA PELLINGRA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1879304c553987 bc

